

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Avellino in composizione monocratica, nella persona del dott. Pasquale Vairo, ha emesso la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. omissis del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto: accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.

TRA

SOCIETA'

ATTORE

E

COMUNE

CONVENUTO

NONCHE'

BANCA

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In virtù di decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. omissis/16, nonché dell'atto di precetto regolarmente notificato per la somma di euro 49.069,56, SOCIETA', a fronte dell'inadempimento del debitore, sottoponeva ad esecuzione forzata i crediti per somme di denaro che il COMUNE vantava nei confronti del terzo pignorato Banca. Instaurato così il processo esecutivo n. omissis/17 r.g.e.m., il terzo pignorato Banca rendeva la prescritta dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c. ed il debitore esecutato COMUNE spiegava opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.. Il G.E., con ordinanza del 23/10/2017, ritenuti fondati i motivi di opposizione all'esecuzione per impignorabilità delle somme ex art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, sospendeva ex art. 624 c.p.c. l'intrapresa esecuzione e concedeva termine di giorni sessanta per l'introduzione del relativo giudizio di opposizione all'esecuzione. Il creditore SOCIETA', con atto di citazione iscritto a ruolo con la presente causa nr. omissis/17 R.G. ed avente ad oggetto "accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c." conveniva in giudizio il Comune e la Banca chiedendo al Tribunale di: 1) "accertare e dichiarare, per le causali esposte, l'esistenza e l'entità del credito che il Comune vanta nei confronti della Banca alla data di notifica del pignoramento presso terzi", 2) "accertare e dichiarare che la Banca è tenuta al pagamento integrale della somma pignorata dal creditore precedente SOCIETÀ".

Si costituivano sia la Banca che il Comune eccependo, tra l'altro, l'inaammissibilità della domanda attorea per avere la SOCIETÀ istaurato erroneamente, con la presente causa, un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (mai richiesto nel giudizio esecutivo né autorizzato dal G.E.) e non il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., così come disposto dal G.E. nel provvedimento del 23/10/17.

Sentenza, Tribunale di Avellino, Giudice Pasquale Vairo, n. 452 del 7 marzo 2019

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

Alla fissata udienza le parti concludevano come da loro richieste in atti.

La causa, quindi, veniva riservata per la decisione, senza concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica per espressa richiesta delle parti formulata all'udienza del 05/03/19.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore SOCIETÀ. Da una rapida ricostruzione dei fatti va rilevato che, nel processo esecutivo nr. OMISSIS/17 r.g.e.m, il G.E., a seguito dell'opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. spiegata dal debitore Comune, con provvedimento del 23/10/17, ritenuti fondati i motivi di opposizione all'esecuzione per impignorabilità delle somme ex art. 159 del D.I.gs. n. 267/2000, sospendeva ex art. 624 c.p.c. l'intrapresa esecuzione e concedeva termine di giorni sessanta per l'introduzione del relativo giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c.. Alcuna contestazione veniva mossa dal creditore procedente alla dichiarazione di quantità resa dal terzo pignorato Banca, né veniva disposto, dal competente G.E., alcun provvedimento ex art. 549 c.p.c. (nuova formulazione).

Fatta questa premessa, si rileva che, con il presente giudizio, l'attore SOCIETÀ ha introdotto un giudizio di "accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c." e non il giudizio di merito di una azione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che, come unico *petitum*, può avere quello della verifica dell'esistenza del "diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata". Sul punto è pacifico che l'opposizione all'esecuzione abbia struttura bifasica e si articola in una prima fase, che si svolge dinanzi al giudice dell'esecuzione ed è finalizzata solo alla decisione sull'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., ed una seconda fase, a carattere eventuale, che determina l'instaurazione del giudizio di cognizione vero e proprio destinato all'istruzione e decisione nel merito della causa che si conclude con un'unica pronuncia: accoglimento o rigetto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. e quindi affermazione o diniego del diritto del creditore a procedere all'esecuzione.

Nel caso che ci occupa, invero, le domande proposte dall'attore (1 -accertare e dichiarare, per le causali esposte, l'esistenza e l'entità del credito che il COMUNE vanta nei confronti della Banca alla data di notifica del pignoramento presso terzi", 2 "accertare e dichiarare che la Banca è tenuta al pagamento integrale della somma pignorata dal creditore procedente SOCIETÀ") non possono che essere estranee rispetto al giudizio di "opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c." ma, tutt'al più, attinenti ad un giudizio di "accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c." che, si evidenzia, mai richiesto da alcuno nel giudizio esecutivo, non autorizzato dal G.E. e che andava, comunque, introdotto e svolto nelle forme endoesecutive previste dal nuovo articolo 549 c.p.c..

Appare, pertanto, evidente che, contrariamente alla previsione normativa, parte attrice ha instaurato un giudizio di "accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c." mediante notifica di atto di citazione al Comune ed alla terza pignorata Banca, con iscrizione a ruolo della presente causa nr. omissis/17 R.G., oggettivamente e palesemente errato da un punto di vista procedimentale. Invero, secondo quanto disposto dall'art. 549 c.p.c. (nuova formulazione), "se sulla dichiarazione sorgono contestazioni Il Giudice dell'Esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo". Nel caso specifico, la dichiarazione di quantità ex art. 549 c.p.c. è stata regolarmente comunicata dal terzo Banca ed acquisita agli atti del processo esecutivo nr. omissis/17 r.g.e.m.. La suddetta dichiarazione non è mai stata

Sentenza, Tribunale di Avellino, Giudice Pasquale Vairo, n. 452 del 7 marzo 2019

formalmente contestata nel prefato procedimento esecutivo nr. omissis/17 r.g.e.m. né sono mai stati chiesti al G.E. i provvedimenti di cui all'art. 549 c.p.c.. Parte attrice, pertanto, ha instaurato un procedimento di "accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c." irrituale, errato dal punto di vista formale, mai richiesto da alcuno e mai autorizzato dal G.E. con il suo provvedimento reso, nella procedura nr. omissis/17 r.g.e.m., in data 23/10/17.

Va pertanto deciso nel senso indicato con declaratoria di inammissibilità della domanda attorea.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo in considerazione i parametri offerti dal D.M. nr. 55/2014.

P. Q. M.

Il Tribunale di Avellino in persona del Giudice Unico dott. Pasquale Vairo, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Dichiaro inammissibile la domanda attorea;
2. Condanna l'attore SOCIETÀ al pagamento dei compensi professionali per il presente giudizio che si liquidano: in favore del convenuto COMUNE in complessivi € 1.500,00, oltre gli accessori di legge se dovuti, ed in favore dell'altro convenuto Banca in complessivi € 1.500,00, oltre gli accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Avellino il 07 marzo 2019.

Il Giudice Unico Dr. Pasquale Vairo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*